COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 92 DEL 28/11/2018

OGGETTO: Proposta di annullamento in autotutela della deliberazione consiliare n.83 del 30/10/2018 recante " Servizio di gestione integrata dei rifiuti - proposta per l'approvazione del piano tecnico econominco 2018".

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di Novembre nella solita sala delle adunanze, in seguito a regolare invito, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Consiglieri

1)	Tambè	Alessandro	9)	Flammà	Danila assente
2)	Perri	Clorinda	10)	Di Dio	Giovanni
3)	Cumia	Salvatore	11)	Baglio	Katia
4)	Ferrigno	Fabrizio assente	12)	Alessi Batù	Vanessa
5)	Zuccalà	Calogero assente	13)	Cumia	Kevin
6)	Strazzanti	Stella assente	14)	Vetriolo	Giuseppe assente
7)	Patti	Giovanni assente	15)	Ferrigno	Giuseppe
8)	Strazzante	Michela assente	16)	Barresi	Jasmine

Presenti n. 9
Assenti n. 7

Scrutatori:
Cumia Salvatore
Alessi Batù Vanessa
Tambè Alessandro

Presiede il Presidente Dott. Giovanni Di Dio

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Giunta

Dato atto che il numero dei presenti é legale, a termine dell'art. 21 della L.R. 01.09.1993 n. 26, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Presidente del Consiglio, passa alla trattazione del punto avente ad oggetto: *"proposta di annullamento in autotutela della deliberazione consiliare n. 83 del 30/10/2018 recante "servizio di gestione integrata dei rifiuti – proposta per l'approvazione del piano tecnico economico 2018""*

Il Consigliere Cumia Kevin dà lettura della proposta.

Il Presidente dà lettura integrale del verbale della Commissione e comunica che i pareri di regolarità tecnica e contabile sono contrari. Spiega che si è attivato subito, con nota prot. AA.GG. n. 870 del 27/11/2018, a chiedere i pareri anche ai revisori dei conti, giusta pec del 27/11/2018 alle ore 10,33.

La Consigliera Perri dice che finalmente è soddisfatta perchè pur non avendo firmato la proposta, i cittadini verranno tutelati. Spiega che ha votato contro la proposta di approvazione del Piano dei rifiuti 2017 perchè c'era qualcosa che non andava e poi con l'interrogazione sullo scerbamento è venuto fuori che qualche disservizio c'era. Dice di essere dispiaciuta per l'attacco mediatico nei confronti del Consigliere Tambè.

Poichè nessun altro chiede di intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione in oggetto. L'esito della votazione palese, per alzata e seduta, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori è il seguente: Consiglieri presenti n. 9, assenti n. 7 (Strazzante, Zuccalà, Strazzanti, Flammà, Vetriolo, Patti e Ferrigno F.), voti favorevoli n. 9.
Il Consigliere Cumia K. propone l'immediata esecutività della delibera.
L'esito della votazione palese, per alzata e seduta, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori è il seguente: Consiglieri presenti n. 9, assenti n. 7 (Strazzante, Zuccalà, Strazzanti, Flammà, Vetriolo, Patti e Ferrigno F.), voti favorevoli n. 9.
Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto;
Visti i pareri contrari di regolarità tecnica e contabile;
Vista la proposta di immediata esecutività;
Visto l'esito delle superiori votazioni;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: *"proposta di annullamento in autotutela della deliberazione consiliare n. 83 del 30/10/2018 recante "servizio di gestione integrata dei rifiuti – proposta per l'approvazione del piano tecnico economico 2018""*
2. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

N. Prot.: 0014308
Data Prot.: 26-11-2018 09:45:06
Tipo Reg.: Entrata
Cod. AOO: c_a676_aoo
Den. Amm.: Comune di Barrafranca

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Barrafranca
Sede

Oggetto: proposta di annullamento in autotutela della deliberazione consiliare n. 83 del 30.10.2018 recante "Servizio di gestione integrata dei rifiuti. Proposta per l'approvazione del Piano Tecnico Economico 2018".

I sottoscritti Consiglieri Comunali

Premesso

- che con deliberazione consiliare n. 83 del 30.10.2018 è stato approvato il Piano Tecnico Economico 2018 per il servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Considerato

- che detta deliberazione è finanziariamente insostenibile e palesemente illegittima dal momento che:

1) in violazione dell'art. 10 del vigente regolamento comunale, a tenore del quale "*nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione.... se gli atti non siano stati messi a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno tre giorni prima o 24 ore prima nel casi di urgenza*", il parere del collegio dei revisori dei conti è stato reso solo alle ore 14,30 del 30.10.2018 e non è stato messo a disposizione dei consiglieri comunali nei predetti termini: il che non ha consentito agli odierni proponenti di esercitare appieno le prerogative derivanti dal *munus publicum* ricoperto;

2) l'importo complessivo di € 1.857.457,33 appare eccessivo, inverosimile e finanziariamente insostenibile per un Ente in dissesto finanziario, come il nostro, con precipuo riferimento alle somme:

-- di € 492.817,02 per costi di spazzamento e lavaggio strade, tenuto cotno che tale servizio non è stato effettivamente espletato in violazione del capitolato speciale e dei relativi atti amministrativi;

-- di € 141.137,41 per le spese del personale tecnico/amministrativo della S.R.R., posto che il Comune di Barrafranca non può farsi carico di somme per il pagamento di personale amministrativo della S.R.R., ancorché richiesto dal Sindaco e da egli indicati nell'ordinanza di di assidamento del relativo servizio, tenuto conto che, peraltro, con sentenza n. 326 del 16.06.2016 il Tribunale di Enna ha annullato la deliberazione del 06.12.2012 del Collegio di Liquidazione di Ennaeuno s.p.a. nella parte in cui è stata disposta l'assunzione del personale di Sicilia Ambiente, nonché degli atti consequenziali, situazione questa di palese illegalità che non può essere tollerata e né può essere fonte di esborsi finanziari da parte del Comune di Barrafranca;

-- di € 212.810,61 per costi generali di gestione della S.R.R., in assenza di dettagliati documenti giustificativi;

- di € 53.306,99 per costi accertamento, riscossione e contenzioso della TIA (costi CARC) e dell'entità dei costi di conferimento in discarica previsti per l'anno 2018;

3) la situazione di dissesto finanziario in cui versa il Comune di Barrafranca, attesi gli stretti vincoli normativi previsti dagli artt. 244 e ss. del D. Lgs. n. 267/2000, impedisce il pagamento di somme per servizi che non siano stati resi effettivamente e per la retribuzione di personale amministrativo di società partecipate (che versano, peraltro, in situazione di palese illegalità, come sopra detto), rappresentando, nella sostanza, un'illegittima assunzione indiretta (vietata) di personale;

- che, sussistendo evidenti ragioni di interesse pubblico, è necessario, pertanto, procedere all'annullamento in autotutela della deliberazione consiliare n. 83 del 30.10.2018, invitando gli Uffici a predisporre un piano che sia improntato ai criteri di effettività del servizio, di veridicità, di tutela dell'integrità patrimoniale del Comune di Barrafranca e di quanto previsto dalla sentenza n. 326 del 16.06.2016 del Tribunale di Enna, non essendo ammissibile, sotto questo profilo, alcun esborso per il personale amministrativo della S.R.R.;

Visti l'art. 21-octies, co. 1, della L. n. 241/1990, secondo cui "*1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza*" ed il successivo art. 21-*nonies* della L. n. 241/1990, applicabile nel nostro ordinamento regionale in virtù del rinvio dinamico operato dall'art. 37 della L.R. n. 10/1991, a tenore del quale "*Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi....*".

Per quanto sopra premesso e considerato, i sottoscritti consiglieri comunali

PROPONGONO

all'On.le Consiglio Comunale di annullare, ai sensi del' combinato disposto normativo di cui agli artt. 21-*octies*, co. 1, e 21-*nonies*, co.1, della L. n. 241/1990, la deliberazione consiliare n. 83 del 30.10.2018, disponendo che il competente Ufficio predisponga un piano che sia improntato ai criteri di effettività del servizio, di veridicità, di tutela dell'integrità patrimoniale del Comune di Barrafranca e di quanto previsto dalla sentenza n. 326 del 16.06.2016 del Tribunale di Enna.

Barrafranca, 21.11.2018

I Consiglieri Comunali proponenti

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "PROPOSTA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE CONSIGLIARE N. 83 DEL 30/10/2018 RECANTE "*SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - PROPOSTA PER L'APPROVAZIONE DEL PIANO TECNICO ECONOMICO 2018*"

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, assunta al protocollo generale in data 26/11/2018 al n. 14308;

Tenuto conto che trattasi di proposta di annullamento in autotutela di precedente atto approvato dal Consiglio Comunale;

Visti gli artt. 21 octies e 21 nonies della Legge 241/1990 e s.m.i.;

Valutate le seguenti considerazioni:

a) L'annullamento d'ufficio è l'istituto mediante il quale viene ad esplicarsi il potere, riconosciuto in capo alla Pubblica Amministrazione, di riesaminare gli atti emanati e di provvedere all'adozione di un atto a contenuto demolitorio;
b) L'art. 21-nonies della legge 241/1990 prevede espressamente che "*Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi...*";
c) Il richiamato art. 21-octies della medesima legge prevede che "*E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza*".

La suddetta proposta rileva il vizio di legittimità al **punto 1** in riferimento alla violazione dell'art. 10 del vigente regolamento comunale per cui, come relazionato in essa, ai consiglieri comunali proponenti non sarebbe stato consentito di esercitare appieno le prerogative derivanti dalle loro funzioni ricoperte di pubblico ufficio (*munus publicum*). Per tale questione prettamente formale e procedurale, non attinente alla sfera di competenza dello scrivente, si rimanda a chi di competenza.

La suddetta proposta insiste al **punto 2** anche sull'entità delle spese e dei costi che l'Ente ha comunque sostenuto e/o in parte è obbligato a sostenere per norme e disposizioni di legge in materia, che per brevità espositiva si elencano qui di seguito:

- *il Piano d'Intervento A.R.O. istituito con Delibera G.M. n. 10 del 10/02/2014 e già approvato dagli organi competenti;*
- *il Piano d'Ambito della SRR Enna Provincia - approvato dal C.d.A. nella seduta del 26/02/2016 e dichiarato conforme al Piano Regionale dei Rifiuti con nota del D.G. del Dipartimento Acque e rifiuti prot. n. 47251 del 09/11/2016, che è pienamente efficace e vincolante per i comuni soci;*
- *la Dotazione organica, adottata ai sensi dell'art. 7, co. 9, della L.R. 9/2010, dalla SRR Enna Provincia ed approvata dal C. di A. con deliberazione del 15/12/2016 e resa esecutiva con presa d'atto del Presidente della Regione Sicilia del 16/03/2017;*
- *la nota della SRR Enna Provincia n. 1022 del 20/12/2016 con la quale, a riscontro della nota del Comune di Barrafranca prot. n. 10697 del 18/10/2016 di richiesta di coerenza del Piano di intervento dell'ARO di Barrafranca al Piano d'Ambito dell'ATO6, disponeva di integrare il quadro economico di spesa del Piano di Intervento con la quota spettante per i costi del personale Tecnico–Amministrativo pari €. 141.137,41;*
- *la nota della SRR Enna Provincia prot. n. 301/17 del 04/05/2017 con la quale la SRR comunicava la intervenuta assegnazione al Comune di Barrafranca di n. 2,44 unità tecnico amministrative per un costo annuo complessivo di € 141.137,41;*
- *la legge regionale n. 9/2010 e ss.mm.ii., per la quale, secondo le disposizioni del comma 2 dell'art. 6, gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle S.R.R. sono posti a carico dei comuni consorziati;*
- *la disposizione dell'art. 10, co. 6 , della L.R. 9/2010 che così recita: "**Le previsioni contenute nel piano d'ambito sono vincolanti per gli enti soci**, nonché per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti. ";*
- *il rapporto fra i profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti ed i profili professionali/ amministrativi deve comunque soddisfare il requisito del 90% richiesto dal comma 7 della L.R. 9/2010;*
- *gli accordi sindacali nelle sedute del 26 e 27 Giugno 2017 sottoscritti dalla S.R.R. Enna Provincia con tutte le OO.SS. rappresentative del settore, con cui è stato definito in linea di massima la procedura per la salvaguardia dei livelli occupazionali del personale stabilmente occupato nell'organico di ATO EnnaEuno ed avente diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con il gestore subentrante nella gestione del servizio di*

raccolta r.s.u.;

- *la nota della società SRR n. 242 del 13.3.2018, con la quale si ribadisce l'obbligo per il comune/socio di completare l'organico del cantiere in A.R.O. di Barrafranca con l'impiego di n. 92,88 ore settimanali di personale amministrativo al costo annuo di €. 141.137,41;*
- *la nota del Presidente della SRR prot. n. 434 del 26/04/2018, con cui viene comunicata la riduzione richiesta del costo del personale amministrativo da impegnare in cantiere per la fornitura del servizio temporaneo per un importo totale di € 45.857,82;*
- *l'Ordinanza n. 2/Rif del 28/02/2018, avente ad oggetto: "Ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Reitera parziale ex art. 191 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 delle Ordinanza 14/Rif del 1 dicembre 2017 e 15/Rif del 1 dicembre 2017. Disposizioni per l'incremento della raccolta differenziata." ed in particolare l'art. 2 commi 11, 12;*
- *L'art. 4, comma 2 lettera c) della L.R. 9/2010;*
- *L'ordinanza sindacale 6/2018 in osservanza della quale è stato utilizzato il personale operativo ed amministrativo dal soggetto temporaneamente affidatario del servizio, il quale gestore ne ha assunto per norme e disposizioni legislative e civilistiche la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni.*

Tenuto conto che, a parere dello scrivente, la sentenza del Tribunale di Enna n. 326 del 16/06/2016 (richiamata a rafforzare l'eventuale vizio di legittimità dell'atto) in ogni caso non può inficiare in modo *sic et simpliciter* l'atto in esame, essendo materia di contenzioso relativo ad atti adottati ed approvati dalla SRR e non pertinente (*si rammenta che la dotazione organica, adottata ai sensi dell'art. 7, co. 9, della L.R. 9/2010, dalla SRR Enna Provincia è stata approvata dal C. di A. con deliberazione del 15/12/2016)*, se non invia secondaria ed indiretta, alla deliberazione in esame ove è stata correttamente prevista la attuale spesa in quota parte derivante dalla partecipazione societaria dell'Ente alla società d'ambito SRR Enna Provincia.

Ribadito, altresì, quanto già ampiamente discusso e relazionato in merito alla spesa sostenuta per lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti in ottemperanza alle due ordinanze sindacali succedutesi nell'anno 2018 ed in particolare all'ordinanza sindacale n. 63/2017 per la quale, in assenza di idoneo ccr e/o altra isola ecologica all'uopo destinata, di impianti di compostaggio cui conferire l'umido, e per altre criticità strutturali ed organizzative, non è stato inizialmente possibile effettuare la raccolta differenziata con la conseguente irrealizzabilità delle economie ivi previste per gli oneri di discarica che sono comunque a carico dell'Ente. A decorrere dal 28/05/2018, a seguito ordinanza sindacale n. 8/2018, è stato possibile avviare la raccolta differenziata conseguendo economia negli oneri di conferimento in discarica con l'esecuzione del servizio in ottemperanza all'ordinanza sindacale n. 6/2018.

Per quanto attiene il **punto 3** della proposta in esame si rileva che il piano tecnico economico approvato con la deliberazione in questione riveste la caratteristica di piano previsionale programmatico propedeutico al bilancio di previsione annuale ed ogni eventuale risparmio derivante da economia di spesa (o per servizi non resi o per oneri non sostenuti, a saldo di ogni altro onere dovuto per legge) possono certamente confluire e sostanziarsi nel bilancio a consuntivo, qualora effettivamente concretizzatosi.
Altra questione sollevata è la situazione di dissesto finanziario in cui versa il Comune che limita l'azione contabile-amministrativa dell'Ente, per cui si rimanda ogni controdeduzione a chi di competenza.

Valutate come sopra le motivazioni in ordine alle ragioni di interesse pubblico "concreto ed attuale" e al bilanciamento tra gli interessi, con riferimento anche ai danni conseguenti;

Atteso che la costante giurisprudenza amministrativa ritiene illegittimo l'annullamento se difetta di adeguata motivazione in ordine ai motivi di interesse pubblico all'eliminazione dell'atto e non basta la mera esigenza di ripristino della legalità ma occorre dimostrare un interesse concreto e attuale alla rimozione dell'atto (es. Tar Sicilia, Catania, Sent. 4/05/2018 n. 894);

Considerato altresì che i costi sostenuti per lo svolgimento del servizio di raccolta rifiuti non sono allo stato attuale comprimibili, né appaiono evitabili gli oneri derivanti dalla partecipazione societaria dell'Ente, fatta salva ogni altra contraria eccezione, anche conseguente all'eventuale rivisitazione della stessa partecipazione, per cui prevalgono in riferimento al punto 2 le ragioni di interesse pubblico tali da non consentire l'annullamento dell'atto senza arrecare gravi danni all'Ente per la non adozione della tariffazione attualizzata ai costi di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

L'annullamento degli atti relativi comporta un danno economico per il Comune e per i cittadini, tenuto conto che la TARI deve coprire integralmente i costi del servizio e si creerebbero debiti fuori bilancio, atteso che l'ultima tariffa/TARSU approvata risale al 2013.

Per quanto sopra evidenziato, fatta salva ogni altra contraria eccezione, allo stato attuale, lo scrivente in qualità di Responsabile del V Settore ritiene di esprimere parere di regolarità tecnica contrario - in riferimento al punto 2 che compete - alla proposta di deliberazione in oggetto relativamente all'annullamento della deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 30/10/2018, rimandando a chi di competenza ogni decisione in merito agli altri punti.

Barrafranca, 28 novembre 2018

Il Responsabile V Settore
Arch. Francesco Costa

Parere di regolarità contabile contrario.

Barrafranca 28-11-2018

COMUNE DI BARRAFRANCA

PROVINCIA DI ENNA

VERBALE DELLA 2ª COMMISSIONE CONSILIARE N. 18

O.d.g.: O.d.g.:

Proposta di annullamento in autotutela della deliberazione consiliare n. 83 del 30/10/2018 recante "servizio di gestione integrata dei rifiuti. Proposta per l'approvazione del Piano Tecnico economico 2018".

L'anno **Duemiladiciotto** il giorno **ventotto** del mese di **Novembre** alle ore **11,38** in prosecuzione di seduta, in prima convocazione nella Casa Comunale, si è riunita questa Commissione Consiliare nelle persone di:

1. *FERRIGNO GIUSEPPE*	*PRESENTE*	*PRESIDENTE*
2. *TAMBE' ALESSANDRO*	*PRESENTE*	*COMPONENTE*
3. *CUMIA SALVATORE*	*PRESENTE*	*COMPONENTE*
4. *STRAZZANTI STELLA*	*ASSENTE*	*COMPONENTE*
5. *VETRIOLO GIUSEPPE*	*ASSENTE*	*COMPONENTE*

Sono presenti, inoltre, l'Arch. Costa ed il Consigliere K. Baglio.

Tambè propone di prelevare il punto n. 3 dell'odg aggiuntivo, data la presenza dell'Arch. Costa.

La Commissione ad unanimità approva il prelievo e si passa al 3 punto all'odg ***"Proposta di annullamento in autotutela della deliberazione consiliare n. 83 del 30/10/2018 recante "Servizio di gestione integrata dei rifiuti. Proposta per l'approvazione del Piano Tecnico Economico"***.
Il Presidente da lettura della nota prot. n. 0014308 del 26/11/2018, che viene man mano analizzata.

L'Arch. Costa riferisce che le proposte di cui all'ordine del giorno aggiuntivo sono pervenute alla sua attenzione solamente intorno alle 14,30 del 27 c.m., per cui non ha potuto esaminare le stesse in tempo utile per esprimere il proprio parere utile a questa seduta, che si riserva di produrre.

Tambè: avendo letto la proposta, avendo sviscerato durante la discussione i contenuti della proposta di annullamento, avendo ascoltato anche le analisi in merito, fatte dal Capo Settore, pur rimanendo in attesa del parere che lo stesso deve rilasciare, si dichiara d'accordo alla proposta di annullamento.

Ferrigno e Cumia: ci rimettiamo a quanto dichiarato dal collega Tambè.

In conclusione si reitera la richiesta di parere per tutti i punti oggetto della commissione, 1,2,3,4, ordine aggiuntivi del cc. Convocato per giorno 28/11/18 ore 18,30 e si chiede che gli stessi vengano forniti con urgenza, al fine di garantire il buon andamento della macchina amministrativa.

La commissione decide ad unanimità dei presenti di rinviare in consiglio la trattazione dei punti.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE — IL PRESIDENTE

F.to Aiello Giuseppina — F.to Ferrigno Giuseppe

Pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune nel giorno di .....

Barrafranca lì.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Barrafranca , lì..... Prot. n.....

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F/to. Dott. Giovanni Di Dio

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F/to. Dott.Tambè Alessandro

IL SEGRETARIO GENERALE

F/to . Dr.ssa Giunta Anna

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE